



Ministero  
delle Attività Produttive

Direzione Generale Sviluppo Produttivo e Competitività  
Uff. F1 - Ispettorato Tecnico dell'Industria

AG  
RM

Ministero Attività Produttive  
Dir. Gen. Svil. produttivo competitività  
USCITA - 02/05/2006 - 0027252



80

la AEEG

Direzione Consumatori e qualità dei  
servizi

P.zza Cavour, 5

Prot. N.

Allegata

Proposta al Foglio N.

del

Autorità per l'energia elettrica e il gas												
MILANO												
M	P	MC	SG	DG	Direzioni							
					REL	SSD	LGL	PAF	VGW	TRF	CCS	ELT
AZ											X	
PC												

OGGETTO: Titolo di studio per gli accertatori ai sensi della deliberazione n. 40/04 dell'Autorità

AUTORITÀ	
per l'energia elettrica e il gas	
010758	03MAG06
Prototipo Generale	

Si fa riferimento alla nota RM/M06/2029 del 6 aprile u.s. con la quale codesta Direzione ha chiesto un chiarimento sulla possibilità di estendere, ai periti elettrotecnici ed elettronici dipendenti di aziende distributrici di gas, l'incarico di accertatore ai sensi della delibera n. 40/04 di cui all'oggetto.

All'uopo giova ricordare che l'articolo 3 della delibera rubricata "Requisiti tecnico professionali degli accertatori" fissa, al punto a), per il personale tecnico dipendente delle aziende distributrici di gas il solo possesso dei titoli di studio previsti dall'articolo 3 della legge 46/90 rubricato "Accertamento dei requisiti tecnico professionali" lettere a) e b) e non in maniera complessiva, almeno per la lettera b), un previo periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore.

D'altro canto, le richiamate risposte dell'allora Ministero della pubblica istruzione, rese in data 27 giugno e 20 luglio 1990, a seguito di una richiesta di chiarimenti circa i titoli di studio che potevano essere ricompresi tra quelli indicati dall'articolo 3 lettera b) della legge 46/90 sopra richiamata, ha indicato: "Con riferimento alla richiesta di parere, circa la definizione dei titoli di studio di scuola secondaria superiore che possono costituire -requisiti- ai fini dell'art.3 della legge 46, si ritiene che tutti i diplomati degli istituti tecnici industriali (compresi gli Istituti Professionali di Stato per l'industria e l'artigianato - ex IPSIA con corsi di durata quinquennale n.d.r.) che abbiano eseguito almeno uno dei corsi di : meccanica, elettromeccanica, chimica, possano essere ritenuti in possesso dei requisiti richiesti, riferiti a tutte le tipologie di impianti indicati all'art. 1, in quanto in grado di acquisire in breve tempo le competenze degli argomenti non direttamente studiati"

Si prega di trattare per ogni attività con solo approvati e indicare nella risposta il foglio di protocollo della Direzione a cui si riferisce

Nell'esplicitare ulteriormente, sempre nella citata nota, le competenze più proprie di ciascun indirizzo, lo stesso Ministero riconosce ai diplomati periti industriali negli indirizzi: elettronica (ed elettrotecnica n.d.r.) le competenze per gli impianti di cui alle sole lettere a, b, f e g di cui all'art. 1 della più volte citata legge 46/90.

Tutto quanto sopra premesso, dalla lettura combinata dell'articolo 3, lettera a), della delibera n. 40/04 e dell'articolato parere reso dal Ministero della pubblica istruzione, questo Ufficio ritiene che diplomati periti industriali e diplomati IPSIA con indirizzo elettrotecnico ed elettronico possano svolgere il ruolo di accertatore di cui all'articolo 3 lettera a) della delibera appena citata, previo corso formativo specifico riguardante gli impianti di distribuzione del gas di cui trattasi.

I contenuti del corso, di durata almeno trimestrale, possono essere utilmente indicati dal Comitato Italiano Gas (CIG) che peraltro, ai sensi dell'articolo 7 della stessa delibera, già "provvede a definire linee guida per la corretta e completa compilazione delle dichiarazioni previste dalla legislazione vigente in materia di sicurezza per gli impianti in parola".

Da tale corso possono essere, eventualmente, esonerati, in via transitoria in prima applicazione, quei dipendenti della azienda distributrice di gas, per i quali può essere accertata, in maniera inequivocabile, il loro inserimento lavorativo di almeno un anno nella stessa azienda, con mansioni di impiantista o verificatore.

Tale ultima ipotesi, peraltro, è stata vagliata positivamente dallo scrivente in occasione di quesiti posti da alcune società distributrici che hanno posto analogo problema a questo Ufficio.

Nella speranza di aver fornito il chiarimento richiesto, si inviano i più cordiali saluti.

**IL CAPO DELL'UFFICIO**

*(ing. Vincenzo Correggia)*

